



Giovedì 21/04/2022

Rinuncia all'eredità ed effetti retroattivi sui debiti tributari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde quindi dei debiti tributari del "de cuius" neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione).

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione Civile, nella Sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022.

<https://www.cortedicassazione.it>